

REGOLAMENTO PER IL VOLONTARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PREMESSA

1. La Federazione Italiana Golf (anche conosciuta con l'acronimo "FIG") è una Associazione riconosciuta dall'Ordinamento giuridico italiano, avente personalità giuridica di diritto privato; nello specifico, la FIG costituisce una entità giuridica federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (anche conosciuta con l'acronimo "CONI" e, di seguito, così indicato), che agisce, nell'organizzazione delle manifestazioni sportive e degli eventi (di seguito "Eventi"), anche per il tramite della Golfed S.r.l., società dalla medesima interamente partecipata.
2. Lo scopo perseguito dalla FIG è quello della promozione e disciplina dell'attività sportiva golfistica, in tutte le sue estrinsecazioni, dagli eventi sportivi in senso proprio, alle manifestazioni culturali e di rappresentanza istituzionale, a mente dell'Articolo 1, commi 1 e 2, dello Statuto della FIG, il quale recita: "La FIG è costituita dalle società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Lgs. 242/99, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia. La FIG è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ed è federata a quest'ultimo quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale".

3. La FIG, nello svolgimento della propria attività, rispetta le Leggi dello Stato e le norme dell'Ordinamento sportivo in cui opera, garantendo sempre una particolare importanza ai doveri morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione sociale dell'individuo, sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. (c.d. "Carta di Nizza").
4. Tra i principi generali che la FIG tutela e valorizza, rientrano, i seguenti principi, indicati a titolo non esaustivo e meramente indicativo, nell'art. 2 del Codice Etico della FIG, vale a dire (i) il Principio di legalità, (ii) il Principio di lealtà sportiva, (iii) il Principio di non violenza, (iv) il Principio di non discriminazione, (v) il Principio di

tutela della persona, (vi) il Principio di responsabilità sociale, (vii) il Principio di imparzialità, (viii) il Dovere di riservatezza, (ix) il

Principio di esclusione del conflitto d'interessi, (x) il Divieto di abuso di ufficio.

5. La FIG, nello specifico, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana, nel rispetto delle diversità, e senza operare discriminazioni di genere, né di alcun altro tipo. Invero, la FIG ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sull'origine etnica e territoriale, sulle abitudini sessuali, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
6. Lo Statuto e i regolamenti federali ed il presente Regolamento dell'attività di volontariato devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, facente capo al CIO, e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
7. Al fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e dei regolamentari federali, di assicurare il rispetto del "fair play" (gioco leale) e la corretta organizzazione e gestione degli Eventi, nonché la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento degli Eventi, alla commercializzazione e all'uso di sostanze e metodi vietati, alla corruzione e alla violenza sia fisica sia verbale, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

8. La FIG promuove, organizza, controlla e disciplina lo sport del golf in Italia, aderisce agli organismi internazionali competenti dei quali è la sola rappresentante in Italia e, segnatamente, (i) l'International Golf Federation, (ii) l'Associazione Europea di Golf e, infine, (iii) l'Autorità del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
9. La FIG intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e, per l'effetto, coopera con esse ai programmi di promozione e di sostegno degli Eventi,

salvaguardando la propria autonomia.

10. Per la realizzazione di tali obiettivi e per la ottimizzazione di tali scopi, la FIG, congiuntamente o disgiuntamente con sue società partecipate intende implementare l'impiego di Volontari negli Eventi ed ha così predisposto il presente Regolamento di Volontariato (di seguito, anche definito "RdV"), quale motivo di inclusione e di aggregazione per tutti coloro che, *per affectionis* e, soprattutto, per passione, desiderano avvicinarsi al giuoco e alla disciplina sportiva del golf. Il presente RdV deve intendersi applicabile ed efficace anche per le società partecipate da FIG.

11. Il RdV stabilisce i criteri generali che dovranno governare e disciplinare l'accordo sottoscritto tra la FIG e/o sue società partecipate, da una parte, e i Volontari dall'altra parte, che si applicano:
 - (i) all'approvvigionamento,
 - (ii) alla nomina e, inoltre,
 - (iii) alla gestione dei soggetti volontari (anche definiti, di seguito, "Volontari" o "Volontario").
12. Il presente Regolamento, pertanto, si applica a tutte le manifestazioni sportive che richiedono l'apporto e il sostegno di Volontari per la ottimizzazione della gestione e della organizzazione degli Eventi nazionali ed internazionali, riguardanti le manifestazioni sportive e gli eventi rilevanti per il mondo del golf.

REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 – Organizzazione degli Eventi

- 1.1 La Federazione Italiana Golf e/o sue società partecipate sono titolari del potere di gestione e organizzazione sul territorio nazionale degli Eventi, nazionali ed internazionali, relativi al Golf.
- 1.2 In particolare, l'Open d'Italia e gli altri eventi professionistici prevedono il coinvolgimento di molti Volontari, per le attività organizzative, di seguito indicate, presso tutte le sedi interessate.
- 1.3 Le manifestazioni sportive di cui al punto 1 ("Eventi") sono eventi caratterizzati dalla straordinaria importanza e rilevanza, a causa dell'importante impatto sul mondo

sportivo.

- 1.4 Per queste ragioni, attraverso il coinvolgimento ed il rapporto con gli ospiti e i tifosi, i Volontari svolgeranno un ruolo cruciale nel contribuire a curare l'immagine pubblica degli Eventi e sostenere le attività dello staff e dell'organizzazione locale dei medesimi e, quindi, del Golf.
- 1.5 Il RdV è stato elaborato e redatto nel rispetto della vigente normativa in ambito sportivo e nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Federazione Italiana Golf e delle Norme Organizzative Interne della FIG, e ha lo scopo di definire le modalità operative che la FIG e/o sue società partecipate dovranno adottare per il reclutamento, la scelta e la valutazione delle condotte dei Volontari.
- 1.6 Altro fondamentale scopo perseguito dal RdV è quello di fissare, stabilire e, in particolare, valorizzare le norme etiche cui deve essere ispirato il comportamento dei Volontari, durante lo svolgimento degli Eventi.
- 1.7 La FIG e/o sue società partecipate si uniformano, in forza del presente RdV, a tutte le procedure oggetto del presente Regolamento, nonché ai principi, anche di derivazione euro-unitaria, di (i) trasparenza, (ii) pubblicità e (iii) imparzialità.
- 1.8 In particolare, la FIG e/o sue società partecipate garantiscono, stimolano e tutelano il valore della pari opportunità tra uomini e donne sia nella fase di reclutamento sia durante tutto lo svolgimento degli Eventi, senza discriminazione alcuna di genere, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, condizioni personali e sociali.
- 1.9 La FIG e/o sue società partecipate, attraverso il presente RdV, si impegnano ad attenersi rigidamente alla calendarizzazione predisposta per lo svolgimento delle prestazioni e alle linee guida ivi indicate.
- 1.10 Nelle procedure di reclutamento e di selezione, la FIG e/o sue società partecipate si impegnano a osservare i criteri di (i) tempestività, (ii) economicità e (iii) trasparenza.
- 1.11 La FIG e/o sue società partecipate, nel rispetto della vigente normativa, prevedono criteri di reclutamento dei Volontari, secondo le modalità di seguito individuate e, per ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, legate alla natura, alla specialità e alla realizzazione dei Programmi richiamati, non consentono la prosecuzione ultronea dei rapporti di volontariato una volta realizzati gli Eventi.

Art. 2 – Procedure di Reclutamento

- 2.1 La FIG e/o sue società partecipate, nel rispetto del presente RdV e, in generale, delle norme dello Statuto e dei regolamenti federali, provvedono al reclutamento dei Volontari, mediante procedure selettive finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, delle competenze e delle attitudini richieste per lo svolgimento delle mansioni a cui i soggetti saranno adibiti.
- 2.2 Le procedure di reclutamento possono svolgersi, in tutte le fasi degli Eventi, anche in via telematica. Le modalità di reclutamento e di valutazione delle candidature presentate dagli aspiranti Volontari prevedono l'utilizzo di metodologie e strumenti di comprovata efficacia e trasparenza e, soprattutto, saranno svolte nel rispetto dei principi etici e di non discriminazione tutelati dall'ordinamento sportivo.

Art. 3 – Individuazione delle funzioni e dei servizi

- 3.1 La FIG e/o sue società partecipate, per tramite delle procedure selettive sopra indicate, individuano le risorse di Volontari da adibire alle mansioni previste per l'organizzazione e la gestione degli Eventi, secondo le diverse attività e funzioni richieste per lo svolgimento degli Eventi.
- 3.2 La FIG e/o sue società partecipate assicurano l'adeguata copertura delle funzioni necessarie a garantire i livelli di servizio utili al corretto svolgimento della predetta missione e in base a quanto stabilito nella programmazione.

Art. 4 – Requisiti e Caratteristiche Indefettibili dei Partecipanti

- 4.1 Possono accedere alle procedure di reclutamento, tramite la presentazione di apposita candidatura, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- (i) avere età superiore a 16 anni al momento dell'inizio della prestazione di volontariato;
 - (ii) essere cittadini italiani, con una discreta conoscenza della lingua inglese, o cittadini di altranazionalità, con una discreta conoscenza della lingua inglese e italiana;
 - (iii) godere dei diritti civili e politici;
 - (iv) non avere condanne penali passate in giudicato, né procedimenti e/o processi penalipendenti;
 - (v) non essere in stato di inabilitazione, interdizione; non essere destinatari di un decreto dinomina di amministrazione di sostegno;
 - (vi) non essere destinatari di provvedimenti di prevenzione, di misure cautelari

personali o di altre misure;

(vii) non essere sottoposto, al momento dell'inizio della prestazione di volontariato, a sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

(viii) non essere sottoposto, al momento dell'inizio della prestazione di volontariato, a squalifiche o inibizioni sportive da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

(ix) garantire una disponibilità minima ed una assiduità nella partecipazione alle attività degli Eventi, sulla base delle necessità della calendarizzazione.

4.2 Qualora dovessero venir meno i requisiti sopra indicati, prima o durante gli Eventi, per sopravvenuti accadimenti imprevisi e/o imprevedibili, il Volontario sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla FIG e/o sue società partecipate (mediante avviso al Responsabile dei Volontari).

4.3 Il rilascio di false dichiarazioni o l'omissione di cause ostative all'idoneità del soggetto in qualità di Volontario saranno considerati un idoneo motivo di cessazione del rapporto di volontariato in essere, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, sul piano penale e amministrativo e, in particolare, fatta salva la possibilità, per la FIG e/o sue società partecipate, di esercitare l'azione civile di risarcimento dei danni.

Art. 5 – Natura e Carattere delle Prestazioni di Volontariato

5.1 Ai fini del presente RdV, vengono definiti Volontari tutti coloro che, di propria volontà e, in generale, per amore dello sport, si impegnano a svolgere attività di assistenza e di supporto all'organizzazione degli Eventi, nel rispetto dei seguenti valori:

(i) una cultura in ambito sportivo,

(ii) pace,

(iii) solidarietà,

(iv) rispetto dei diritti umani.

5.2 La finalità che deve animare le condotte dei partecipanti durante lo svolgimento degli Eventi è la promozione di risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- 5.3 L'esperienza del Volontario non implica alcun tipo di rapporto di lavoro e nessun tipo di subordinazione e, pertanto, non si potrà pretendere nessun tipo di retribuzione e/o di compenso per le prestazioni esercitate, le quali si intenderanno prestate a titolo assolutamente gratuito.
- 5.4 Il ruolo del Volontario si esplica secondo le diverse attitudini e disponibilità, con la finalità di:
- (i) attivare una relazione di partecipazione e presenza effettiva, mirata ad affrontare i problemi, i bisogni e le necessità dei partecipanti agli Eventi, oltreché volta alla condivisione solidale degli stessi;
 - (ii) collaborare con l'organizzazione degli Eventi per ottimizzare la gestione e la cura dell'accoglienza nel modo migliore possibile;
 - (iii) collaborare con i servizi di segreteria, anche al fine di rendere maggiormente efficienti la comunicazione e la formazione.
- 5.5 Tenuto conto della varietà e della diversificazione di questi impegni e, soprattutto, delle mansioni che i soggetti Volontari andranno a svolgere, la selezione e la formazione dei Volontari costituiscono una fase molto delicata ed importante, che devono essere condotte con la massima professionalità e che devono corrispondere a livelli qualitativi elevati.
- 5.6 La FIG e/o sue società partecipate, al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Volontariato, devono informare espressamente il Volontario della natura autonoma dell'attività svolta, dell'assenza del vincolo di subordinazione e della impossibilità di veder retribuito il lavoro svolto.
- 5.7 In particolare, la FIG e/o sue società partecipate, al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Volontariato, devono assicurarsi e sincerarsi del fatto che il soggetto Volontario sia pienamente consapevole della gratuità dell'incarico.
- 5.8 Il Volontario, preso atto del presente RdV, al momento di sottoscrizione dell'Accordo di Volontariato, dovrà convenire con la FIG e/o sue società partecipate, che la finalità dell'impiego è meramente occasionale, temporanea e, soprattutto, legata esclusivamente agli Eventi cui è diretta e che, alla scadenza del termine di cui all'Accordo, ogni rapporto costituito verrà automaticamente a cessare, senza alcuna possibilità che si determinino pretese o diritti successivi e derivanti dalla prestazione

eseguita.

- 5.9 Il Volontario, altresì, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di Volontariato, converrà con la FIG e/o sue società partecipate che il proprio impegno alla realizzazione degli Eventi sarà espressione di una personale e volontaria adesione.
- 5.10 Il Volontario, al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Volontariato, dovrà uniformarsi ai principi generali ivi contemplati.
- 5.11 Il Volontario riceverà i seguenti benefit, come segno di riconoscimento del suo prezioso contributo, e come gadget volti alla pubblicizzazione degli Eventi, definiti più specificatamente nel corso degli stessi:
- (i) divisa del Volontario;
 - (ii) pasti e bevande durante l'attività;
 - (iii) incontri di formazione dedicati;
 - (iv) assicurazione;
 - (v) eventuali gadget;
 - (vi) eventuale festa di fine Eventi.
- 5.12 Il Volontario che non risiede nella città dove si svolgeranno gli Eventi non avrà alcun riconoscimento in merito alle spese di viaggio e di alloggio.

Art. 6 – Conferimento Incarico

- 6.1 Il ruolo, la carica e lo status di Volontario saranno conferiti direttamente e unicamente dalla FIG e/o sue società partecipate, cui è attribuita la responsabilità dell'esito delle procedure di reclutamento come di seguito individuate e disciplinate.

Art. 7 – Ruolo Assunto dai Volontari

- 7.1 Il ruolo e la figura dai Volontari saranno definiti mediante una procedura comparativa e valutativa delle esperienze personali acquisite, dei fattori motivazionali rilevanti, delle competenze linguistiche e, inoltre, della disponibilità e possibilità di adattamento alle date degli Eventi.

Art. 8 – Segnalazione della Pubblicazione delle Procedure Selettive

- 8.1 La procedura avrà inizio con la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito Internet degli Eventi e/o della FIG e/o sue società partecipate, e/o con altri mezzi idonei di diffusione, a cui potrà seguire l'apertura di una piattaforma di iscrizione, alla quale sarà

necessario indirizzare le candidature dei soggetti aspiranti volontari.

- 8.2 L'avviso potrà indicare le Aree operative per le quali il Volontario, nella fase di iscrizione, potrà offrire le proprie preferenze.
- 8.3 Nell'avviso potranno essere indicati:
- (i) i requisiti delle candidature;
 - (ii) i termini di presentazione delle domande;
 - (iii) le modalità di presentazione e di valutazione delle domande;
 - (iv) l'eventuale colloquio richiesto ai candidati nonché ogni altra informazione o indicazione utile e/o necessaria.
- 8.4 È facoltà della FIG e/o sue società partecipate procedere alla riapertura del termine fissato per la presentazione delle domande e per l'inoltro delle candidature degli aspiranti Volontari qualora, alla data di scadenza dello stesso, sia ritenuto insufficiente il numero di domande presentate, ovvero qualora si sia proceduto all'esclusione di candidati prima ritenuti idonei, o per altre motivate esigenze della FIG medesima e/o sue società partecipate.

Art. 9 – Valutazione delle Candidature

- 9.1 La FIG e/o sue società partecipate procederanno alle selezioni sulla base delle caratteristiche del profilo ricercato e nel rispetto del presente RdV. Le selezioni avverranno attraverso un colloquio diretto o in via telematica, di carattere conoscitivo e motivazionale.
- 9.2 L'esito della procedura comparativa verrà comunicato ai partecipanti, non appena possibile, a seguito dell'espletamento delle procedure selettive. Si fa presente che, a seguito del colloquio, la preferenza espressa dal Volontario in fase di iscrizione, potrebbe portare ad un incarico diverso da quello inizialmente indicato, poiché l'indicazione della mansione cui si desidera essere adibiti ha carattere meramente indicativo e non è vincolante.
- 9.3 È facoltà della FIG e/o sue società partecipate costituire una lista dei candidati valutati idonei, ma non selezionati (cc.dd. "idonei non vincitori"), cui fare riferimento sia in caso di mancata copertura della posizione offerta, per rinuncia o forza maggiore, da parte dei soggetti già reclutati, sia ai fini del conferimento diretto di incarichi aventi oggetto simile a quello della selezione espletata.

Art. 10 – Sottoscrizione dell’Accordo di Volontariato

10.1 I candidati vincitori delle procedure di selezione dovranno sottoscrivere un Accordo di Volontariato con la FIG e/o sue società partecipate, in adesione al presente RdV.

10.2 Costituiscono elementi indefettibili dell’Accordo:

- a) le generalità del Volontario e il possesso dei requisiti richiesti per partecipare agli Eventi;
- b) la durata dell’Accordo e un termine di efficacia;
- c) le agevolazioni e/o eventuali benefit;

- e) l’adesione espressa ai principi etici e di comportamento;
- f) la previsione di clausole di risoluzione e/o di recesso dell’Accordo;
- g) la previsione della natura vincolante degli impegni presi dai soggetti Volontari;
- h) la possibilità, da parte della FIG e/o sue società partecipate, di rivalersi sui responsabili di condotte illecite e pregiudizievoli;
- i) la natura giuridica del rapporto (classificato come “rapporto di cortesia”), ed espressa esclusione di un rapporto di lavoro, sia autonomo sia subordinato;
- l) la natura gratuita degli incarichi, con espressa indicazione della mancanza di una corresponsione e dell’impossibilità di richiedere e/o pretendere un compenso e/o una retribuzione.

Art. 11 – Copertura Assicurativa per i Rischi Connessi allo Svolgimento dell’Attività

11.1 Ai Volontari è garantita da parte della FIG e/o sue società partecipate, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato: nella specie, rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

11.2 I Volontari sono destinatari della polizza assicurativa che verrà stipulata dalla FIG e/o sue società partecipate, esclusivamente per il periodo di svolgimento degli Eventi di cui all’articolo 1, con primaria Compagnia con sede stabile in Italia per la copertura dei rischi sopra indicati.

Art.12 – Valutazione della Correttezza nello Svolgimento dell’Incarico

12.1 La FIG e/o sue società partecipate verificheranno, periodicamente, il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia

correlata a fasi di sviluppo.

12.2 È fatto obbligo, ai Volontari che partecipano all'organizzazione e alla gestione degli Eventi, il rispetto dei valori della diligenza, della correttezza e della buona fede, oltre che le prescrizioni derivanti dal Codice Etico.

Art. 13 – Estinzione del Vincolo dell'Accordo Negoziale: clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del Codice Civile.

13.1 L'Accordo si estingue per scadenza del termine di durata.

13.2 L'Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, si intenderà risolto di diritto, per opera della presente clausola risolutiva espressa, prima del termine di scadenza, in caso di:

- a) gravi o reiterate inadempienze dei programmi sportivi;
- b) sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo complessivo superiore a un (1)giorno, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c) decadenza dei requisiti richiesti;
- d) violazione delle norme etiche e di comportamento stabilite dalla FIG;
- e) conflitto di interesse per lo svolgimento di attività di natura subordinata o autonoma consoggetti pubblici o privati.

13.2 L'Accordo di Volontariato, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico, dovrà intendersi risolto.

Art. 14 – Riservatezza, Privacy e Trattamento Dati Personali

14.1 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e amministrativo di cui il Volontario entrerà in possesso nello svolgimento dello specifico incarico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

14.2 Il Volontario sarà tenuto ad esprimere il consenso:

(i) al trattamento dei propri dati personali di cui la FIG e/o sue società partecipate verranno a

conoscenza nel corso dello svolgimento del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili";

(ii) alla comunicazione dei propri dati, da parte della FIG e/o sue società partecipate, per

l'espletamento degli Eventi, che avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge in

materia.

- 14.3 La FIG e/o sue società partecipate si impegnano a utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di legge e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente RdV.

Art. 15 – Disposizioni Normative e Fonti Applicabili

- 15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente RdV, si applicano le vigenti normative nazionali e internazionali oltre la disciplina specifica di settore, in conformità alle norme e ai regolamenti dell'ordinamento giuridico nazionale.
- 15.2 Il presente Regolamento di Volontariato è adottato con delibera del Presidente della Federazione Italiana Golf n° 12 del 19 luglio 2021, e la sua efficacia decorre dalla data di approvazione dello stesso.